

IL BILANCIO D' ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

Operazioni straordinarie

Dott. RENZO PARISOTTO
Consulente Gruppo UBI Banca
Bologna, 26 novembre 2014



**Federazione
Banche di Credito Cooperativo
Emilia Romagna**

DECRETO 1 aprile 2009, n. 48

Art. 4. - Operazioni di riorganizzazione aziendale

1. I costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili.
2. Per i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo dell'acquisto, con riferimento a quanto previsto negli articoli 172 e 173 del testo unico:
 - a) in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita;
 - b) le disposizioni di cui all'articolo 172, commi 5 e 6, del testo unico, si applicano con riferimento all'aumento di patrimonio netto della società acquirente.
3. Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti.

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Regime dell'operazione: neutralità fiscale (regime naturale) ovvero in via opzionale oneroso

Art. 172 TUIR – Neutralità fiscale delle fusioni

• **“La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.” (comma 1)**

“Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa' risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. ” **(comma 2) – continuità dei valori fiscali riconosciuti tra incorporante e incorporante ovvero tra partecipanti e società risultante**

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Art. 172 TUIR – neutralità fiscale delle fusioni - segue

“Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa...” (comma 3) – **neutralità fiscale anche per i soci delle società partecipanti alla fusione**

La neutralità fiscale della fusione può essere derogata, su base volontaria,

• **optando per l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 176, co. 2-ter TUIR** (“Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni” – **comma 10-bis**)

–“In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro...” (art. 176, co. 2-ter TUIR)

Ovvero

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Art. 172 TUIR – neutralità fiscale delle fusioni - segue

•optando per l'imposta sostitutiva IRES-IRAP ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009, per cui, in estrema sintesi:

a)imposta sostitutiva del 16% per avviamento, marchi e altre attività immateriali

b)imposta sostitutiva del 20% per i crediti

c)imposta sostitutiva con aliquote ordinarie IRES ed IRAP – incluse maggiorazioni regionali - per altre **attività** diverse da a) e b) -

N.B. mancano passività

d)riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti dall'esercizio in cui viene versata l'imposta sostitutiva (esercizio successivo a quello di efficacia giuridica dell'operazione)

•N.B.: secondo la Ris. 124/E/2010, in caso di applicazione di OPI 1 Assirevi – v. imputazione dei maggiori valori a riserva negativa di PN (fusioni/scissioni under common control, non disciplinate dall'IFRS 3, e prive di sostanza economica) – tale imputazione contabile impedisce l'affrancamento, e ciò proprio in quanto i maggiori valori non sono iscritti in bilancio.

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Art. 172 TUIR – data di efficacia della fusione

“Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7” **(comma 4)**

Circa gli effetti della fusione, va distinta

- **l'efficacia giuridica** (con l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese della società incorporante/risultante dalla fusione, ovvero, se fusione per incorporazione, in data successiva, espressamente indicata nell'atto – artt. 2504-bis co. 2 e 2504 co. 2 e 3 c.c.) **dalla**
- **retrodatazione di taluni effetti civilistici** (data a decorrere dalla quale le operazioni della società” incorporata “sono imputate al bilancio della società ... incorporante” e “data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”) **e dalla (segue)**
- **retrodatazione di taluni effetti fiscali, possibile - in caso di retrodatazione degli effetti civilistici – ai sensi dell'art. 172 co. 9 TUIR** (“L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante”)

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Art. 172 TUIR – data di efficacia della fusione (segue)

- **In caso di fusione contabilizzata ai sensi dell'IFRS 3 o di altro principio che impone di contabilizzare l'operazione alla data di acquisizione, tale modalità di contabilizzazione appare di ostacolo alla retrodatazione degli effetti civilistici della fusione (i.e. lettura in negativo dell'IFRS 3 come divieto di contabilizzazione ante data di acquisizione)**
- **In mancanza di retrodatazione degli effetti civilistici e fiscali della fusione** “Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione – **c.d. periodo intermedio** - e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società', in base alle risultanze di apposito conto economico” (**comma 10**)
- “Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile - **data di efficacia giuridica** -; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società' incorporante o comunque risultante dalla fusione” (**comma 9**)

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Art. 173 TUIR – Neutralità fiscale della scissione

- “La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione **non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa**, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento” **(comma 1)**
- “Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti” **(comma 2) - continuità dei valori fiscali riconosciuti tra scissa e beneficiaria**

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Art. 173 TUIR – Neutralità fiscale della scissione - segue

- “Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa...”
(comma 3) - **neutralità fiscale anche per i soci della scissa**
- **La neutralità fiscale della scissione può essere derogata, su base volontaria**
- **optando per l'imposta sostitutiva IRES-IRAP ai sensi dell'art. 176, co. 2-ter TUIR** (“Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni” – **comma 15-bis**) – v. retro sub **Fusione**
- **optando per l'imposta sostitutiva IRES-IRAP ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, D.L. 185/2008** – v. retro sub **Fusione**

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte dirette

Art. 173 TUIR – Effetti della scissione

- “Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, **le posizioni soggettive** della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali **sono attribuiti alle beneficiarie** e, in caso di scissione parziale, **alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso**, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari” (comma 4) - non agevole identificazione delle posizioni soggettive (fiscali) della scissa “connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso” le quali, in luogo di essere attribuite proporzionalmente a scissa e beneficiaria, devono essere riferite alla sola beneficiaria
- “Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi...” (comma 9) – problematiche nella ricostituzione presso la beneficiaria delle riserve in sospensione d'imposta che riguardano specifici elementi della società scissa trasmessi alla beneficiaria
- “Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo” (comma 11) – limite alla retrodatazione degli effetti fiscali

1. Fusioni e scissioni – Regime fiscale imposte indirette

- IVA – i passaggi di beni in dipendenza di fusioni e scissioni non rilevano a fini IVA [art. 2 co. 3 lett. f) DPR 633/1972]
- IVA – l'incorporante o risultante (fusione propria) deve presentare entro 30 giorni da effetto giuridico della fusione una dichiarazione di variazioni dati (se incorporazione) / di inizio attività (se fusione propria)
- Registro – l'atto di fusione è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (attuali euro 200 - art. 4 co. 1 lett. b) Tariffa Parte I all. a DPR 131/1986
- Ipo-catastali – l'atto di fusione è soggetto alle imposte ipo-catastali (laddove incorporata/partecipanti possiedano anche proprietà o altro diritto reale su immobili) sempre in misura fissa (attuali euro 200 – art. 10 co. 2 D.Lgs. 347/1990)

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d'imposta, natura fiscale incremento del patrimonio netto di incorporante/risultante, limite al riporto di perdite fiscali

Art. 172 TUIR – fusione: ricostituzione riserve in sospensione d'imposta

- **“Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.” (comma 5)**
- **L'art. 172 comma 5 TUIR distingue (i) riserve tassabili in ogni caso se non ricostituite presso la incorporante / risultante dalle (ii) riserve tassabili solo in caso di distribuzione**

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d’imposta, natura fiscale incremento del patrimonio netto di incorporante/risultante, limite al riporto di perdite fiscali

Art. 172 TUIR – fusione: ricostituzione riserve in sospensione d’imposta - segue

- **riserve tassabili in ogni caso se non ricostituite** presso la incorporante / risultante (c.d. in sospensione “radicale”) – alcuni esempi
 - Riserva per contributi in conto capitale ex art. 55 co. 3 vecchio TUIR
 - Riserva ex art. 15 D.L. 429/1982 ancora in sospensione d’imposta
 - Riserva ex art. 11 L. 317/1991
 - Riserva ex art. 33 co. 9 L. 413/1991
 - Riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67 co. 3 vecchio TUIR
 - Riserva di cui all’abrogato art. 13 co. 6 D.Lgs. 124/1993
- **riserve tassabili solo in caso di distribuzione (c.d. in sospensione relativa) – alcuni esempi**
 - Riserve da rivalutazione ex L. 576/1975, L. 72/1983, art. 4 L. 408/1990 e art. 26 L. 413/1991
 - Riserve da conferimento agevolato ex art. 34 L. 576/1975 e art. 10 L. 904/1977
 - Riserva da conferimenti ex art. 7 co. 2 L. 218/1990 (c.d. “legge Amato”)
 - Riserva da rivalutazione ex art. 13 L. 342/2000 (cui rinvia art. 1 co. 473 L. 266/2005)
- N.B.: voci di riserve sopra indicate sono compatibili con schema bilancio d’esercizio ex Circolare 262/2005 Banca d’Italia (v. ad esempio prospetto patrimonio netto ex art. 2427 co. 2 n. 7-bis) c.c. di UBI Banca S.c.p.a. – pag. 497 del fascicolo di bilancio, link <http://www.ubibanca.it/pagine/2012-IT1.aspx> - ove indicate)

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d’imposta, natura fiscale incremento del patrimonio netto di incorporante/risultante, limite al riporto di perdite fiscali

Art. 172 TUIR – fusione: ricostituzione riserve in sospensione d’imposta - segue

- **Nozione di Patrimonio netto dell’incorporata** - mancando una definizione ai fini delle imposte sui redditi, sulla scorta di prassi (C.M. 9/786 del 1983 e R.M. 9/1717 del 1984) in dottrina per “netto” si intende
 - Capitale sociale
 - Riserve derivanti da accantonamenti di utili d’esercizio, incluso l’utile/la perdita dell’ultimo esercizio ante fusione
 - Riserve da rivalutazione
 - Riserve di capitale (incluso fondo sovrapprezzo azioni e versamenti soci c/capitale)
 - Fondi in sospensione d’imposta
- **In termini pratici, ed avuto riguardo a soggetti IAS adopter quali le banche, pare ragionevole dare rilievo a tutte le voci di patrimonio netto evidenziate nel prospetto di nota integrativa ex art. 2427 co. 1 n. 7-bis c.c. relativo a origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto**

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d'imposta, natura fiscale incremento del patrimonio netto di incorporante/risultante, limite al riporto di perdite fiscali

Ipotesi: patrimonio netto di una società (X), incorporata in altra società (Y), che non possiede partecipazioni nella prima (per l'effetto, non possono emergere avanzi/disavanzi da annullamento), che applica i principi Ias/Ifrs ed è società finanziaria ex art. 106 e ss. TULB, assumendo l'efficacia giuridica della fusione al 1° ottobre 2014 e l'efficacia retroattiva a fini civilistici e fiscali al 1° gennaio 2014

Prospetto del patrimonio netto della società X	
Natura (civilistica)	Importo
Capitale sociale	50.000.000
Riserva legale	5.000.000
Sovraprezzo azioni	20.000.000
Riserva straordinaria	15.000.000
Riserva ex fondo rischi fin. generali	1.500.000
Riserva ex art. 13 c. 6 DLgs. 124/1993	100.000
Altre riserve - FTA	1.500.000
Riserva ex legge rivalutaz. 413/1991	400.000
Altre riserve da valutazione	1.200.000
Utile dell'esercizio a riserva legale	2.500.000
Utile dell'esercizio a ris. straordinaria	2.800.000
Totale	100.000.000

ricostituita

ricostituita

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d’imposta, natura fiscale incremento patrimonio netto di incorporante, limite al riporto di perdite

Art. 172 TUIR – fusione: regime fiscale dell’eventuale incremento di patrimonio netto dell’incorporante

- Ai sensi dell’art. 172 co. 6 TUIR all’aumento di patrimonio netto emergente presso l’incorporante Y in conseguenza della fusione, ed eccedente le riserve ricostituite, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società fusa (X) – aumento di PN ex art. 4 co. 2 lett. a) D.M. 48/2009 per cui *“le disposizioni di cui all’articolo 172, commi 5 e 6, del testo unico, si applicano con riferimento all’aumento di patrimonio netto della società acquirente”*
- A fini fiscali il patrimonio netto di X, al netto delle due riserve ricostituite, va **ripartito** tra **riserve di capitale** (quelle di cui all’art. 47 co. 5 TUIR) e **riserve di utili** (tutte quelle diverse dalle riserve e 47 co. 5 citato), come segue

Natura (civilistica)	Importo	Impatto percentuale	Riserve di capitale ex art 47 co. 5 TUIR	Riserve di utili (residuale)
Capitale sociale (1)	50.000.000	50,251%	50,251%	
Riserva legale	5.000.000	5,025%		5,025%
Sovraprezzo azioni	20.000.000	20,101%	20,101%	
Riserva straordinaria	15.000.000	15,075%		15,075%
Riserva ex fondo rischi fin. generali	1.500.000	1,508%		1,508%
Altre riserve - FTA	1.500.000	1,508%		1,508%
Altre riserve da valutazione	1.200.000	1,206%		1,206%
Utile dell’esercizio a riserva legale	2.500.000	2,513%		2,513%
Utile dell’esercizio a ris. straordinaria	2.800.000	2,814%		2,814%
Totale	99.500.000	100,00%	70,352%	29,648%

(1) Per semplicità si ipotizza che non sono state imputate al capitale sociale riserve di utili a fini fiscali (dato da verificare in concreto con il quadro RF).

Quindi, a fini fiscali, eventuale incremento PN di Y diverso dalle due riserve costituite, ha natura fiscale di riserva di capitale per il 70,352% e di utile per il restante 29,648%

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d'imposta, natura fiscale incremento patrimonio netto di incorporante, limite al riporto di perdite

Art. 172 TUIR – fusione: riporto delle perdite fiscali

- Prima parte di art. 172 co. 7 concerne le c.d. **perdite pregresse** (risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi delle società partecipanti (fusione propria)/incorporata – la riportabilità delle perdite fiscali pregresse è condizionata al superamento di **due test**, dei quali, l'uno, qualitativo (il c.d. **test di vitalità economica**, volto a verificare che non vi siano state riduzioni patologiche di taluni principali dati economici), il cui mancato superamento ne preclude in toto la riportabilità, e, l'altro, quantitativo (il **limite del patrimonio netto**), determinando lo stesso un ammontare massimo delle perdite riportabili, una volta superato il primo *test*
- Seconda parte dell'art. 172 co. 7, introdotta dall'art. 35 D.L. 223/2006 (c.d. "Visco-Bersani") impone, a fini fiscali, a soli fini fiscali (Ires), la necessità di elaborare un risultato del periodo intercorrente dalla data di efficacia retroattiva della fusione (1° gennaio 2014, nell'ipotesi qui effettuata) al giorno antecedente alla data di efficacia giuridica della fusione (30 settembre 2014, in ipotesi) – **c.d. periodo intermedio** -, determinato con le regole ordinarie del TUIR, e per ciascuna delle società interessate (incorporante e incorporata ovvero società partecipanti) e se tale risultato configura una perdita fiscale si applicano i test sopra richiamati
 - Disposizione assai criticata, specie per applicazione ad incorporante (che senza retrodatazione degli effetti non avrebbe alcun risultato intermedio di periodo)
 - **Disposizione** che può essere **disapplicata se incorporante e incorporata partecipano entrambe al consolidato fiscale** (nazionale o mondiale) – in tal senso Circolare Ag. Entrate 9/E/2010

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d'imposta, natura fiscale incremento patrimonio netto di incorporante, limite al riporto di perdite

Art. 172 TUIR – fusione: riporto delle perdite fiscali – test di vitalità economica

- Norma antielusiva specifica (disapplicabile ex art. 37-bis co. 8 TUIR), ipotizzandosi – presunzione relativa – che la contrazione di alcuni indici economici rilevanti dell'incorporata rappresenta la creazione di una c.d. “bara fiscale”
 - Nel caso ipotizzato, il test concerne la perdita “teorica” del periodo 1 gennaio – 30 settembre 2014, rapportando ad anno solare i dati al 30 settembre (Circ. AdE n. 9/E/2010) e quindi confrontandoli con gli anni 2013 e 2012. Occorre che
 - Ricavi e proventi dell'attività caratteristica del periodo 1 gennaio-30 settembre 2008
 - Spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi dello stesso periodo
 - Il tutto rapportato ad anno, sia superiore al 40% della media aritmetica dei medesimi ammontari nel 2013 e 2012

Società incorporata (X)				
Voce	Descrizione	Valore al 31/12/2014 (proiezione di 30 sett. 2014)	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2011
10	Commissioni attive	100.000.000	95.000.000	90.000.000
30	Dividendi e proventi assimilati	200.000	-	-
40	Interessi attivi e proventi assimilati	300.000	200.000	150.000
100.a)	Utile/perdita da cessione o riacquisto di AFS	50.000	-	-
	A) Totale proventi da attività caratteristica	100.550.000	95.200.000	90.150.000
	B) 40% della media di 31/12/2013 e 31/12/2012		37.070.000	
	C) A>B = test vitalità positivo	Test positivo		
120.a)	A) Spese pe prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi(1)	7.000.000	14.000.000	13.000.000
	B) 40% della media di 31/12/2013 e 31/12/2012		5.400.000	
	C) A>B = test vitalità positivo	Test positivo		

(1) La voce è al netto della sottovoce "Amministratori"

1. Fusioni – ricostituzione riserve in sospensione d'imposta, natura fiscale incremento patrimonio netto di incorporante, limite al riporto di perdite

Art. 172 TUIR – fusione: riporto delle perdite fiscali – test del patrimonio netto

- Superato positivamente il test di vitalità economica, rileva il limite del patrimonio netto, per cui le eventuali perdite dell'incorporata sono riportabili per la parte che non eccede (i) il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso ante efficacia giuridica della fusione, anche se approvato successivamente (così la Ris. Ag. Entrate n. 54/E/2011), o, se inferiore (ii) la situazione patrimoniale di fusione ex art. 2501-quater c.c., escludendo i conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori la data di riferimento della situazione patrimoniale
- Segue calcolo esemplificativo, con riguardo alla fusione di X in Y, assumendo che i conferimenti e versamenti nei 24 mesi siano pari ad euro 60 milioni

Incorporata X S.p.A. (importi in unità di euro)	
A) Perdite fiscali 1 gennaio - 30 settembre 2014 (ipotesi - giorno ante data efficacia giur. fusione)	n.d.
B) Patrimonio netto 31/12/2013, di cui	100.000.000
Capitale sociale	50.000.000
Riserva legale	5.000.000
Sovraprezzo azioni	20.000.000
Riserva straordinaria	15.000.000
Riserva ex fondo rischi fin. generali	1.500.000
Riserva ex art. 13 c. 6 DLgs. 124/1993	100.000
Altre riserve - FTA	1.500.000
Riserva ex legge rivalutaz. 413/1991	400.000
Altre riserve da valutazione	1.200.000
Utile dell'esercizio a riserva legale	2.500.000
Utile dell'esercizio a ris. straordinaria	2.800.000
C) Conferimenti e versamenti da 30/12/2011 a 30/12/2013 (24 mesi ante 31 dicembre 2013)(1)	60.000.000
D) Patrimonio netto 31/12/2013 rettificato (B-C)	40.000.000
D) > A) = perdite interamente riportabili	
(1) Ipotesi: situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. coincide con bilancio al 31/12/2013	

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Aspetti civilistici – nozione di azienda

- Per azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c., si intende il “*complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*”. In tal senso, il c.d. “ramo aziendale” o “complesso aziendale relativo ad un ramo dell'impresa” si ha allorché l'operazione non riguardi l'intera azienda sociale, ma una parte della medesima che comunque costituisca un complesso di beni qualificabile come azienda, e cioè idoneo all'esercizio di un'impresa. La nozione codicistica di azienda di cui all'art. 2555 c.c. è stata estesa dall'art. 2112 c.c. il cui comma 5 sottolinea, quale elemento rilevante, il mutamento della titolarità dell'impresa – **di norma, pertanto, lo sportello bancario costituisce un ramo aziendale**
- A fini fiscali rileva la nozione civilistica di azienda. Con riguardo alle imposte indirette (IVA e imposta di registro) la giurisprudenza ha sottolineato l'elemento organizzativo, quale caratteristica che differenzia l'azienda da una molteplicità di beni, e la circostanza che tale legame finalistico dei beni (quale complesso organizzato funzionale all'esercizio d'impresa) deve preesistere al trasferimento dei beni (Cass. n. 20012/2005 e n. 13580/2007). Per approfondimenti v. studio n. 81-2009/T del Consiglio Nazionale del Notariato (“I trasferimenti aziendali: questioni aperte” reperibile su www.notariato.it)

Aspetti contabili bilancistici - premessa

- Le implicazioni fiscali (IRES) della cessione d'azienda tra soggetti IAS adopter (quali le banche) sono differenti a seconda che si tratti di
 - a) operazioni effettuate tra soggetti under common control (e.g.: cessione di sportello bancario tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, secondo la nozione di gruppo dei principi IAS-IFRS) – cui non si applica l'IFRS 3 (Aggregazioni aziendali)
 - b) operazioni effettuate tra soggetti “terzi” (e.g.: cessione di sportello bancario a banca non appartenente al gruppo societario della cedente) – cui si applica l'IFRS 3 (per acquirente)

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Aspetti contabili bilancistici – cessioni regolate dall'IFRS 3 - cenni

• L'IFRS 3 (revised version del gennaio 2008) disciplina tutte le aggregazioni aziendali in cui vi sia un passaggio del controllo, a prescindere dalla forma giuridica (fusione, scissione, conferimento, scissione) secondo il metodo dell'acquisizione (acquisition method – rispetto al purchase method dell'originario IFRS 3 consente di iscrivere l'avviamento anche per la parte imputabile a terzi detentori di minorities), che prevede le seguenti fasi:

a) Identificazione dell'acquirente

- Soggetto che ottiene il controllo degli altri enti o attività aziendali partecipanti – in cessione d'azienda identificabile nel cessionario, che corrisponde il prezzo

b) Determinazione del costo dell'aggregazione –

- Fair value, alla data di acquisizione, di attività cedute e passività sostenute o assunte mentre
- Qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione (es. consulenze e perizie per realizzare l'operazione) va imputato al CE dell'esercizio in cui viene sostenuto (nell'originario IFRS 3 andava imputato al costo dell'aggregazione)
- Se il contratto prevede regolamento differito di tutto o parte del prezzo dell'azienda ceduta, il f.v. va determinato attualizzando alla data di acquisizione gli importi liquidabili alle date future
- Se il contratto prevede rettifiche del prezzo subordinate ad eventi futuri (es. integrazioni del prezzo al verificarsi di certe condizioni), l'acquirente deve includere tali rettifiche nel costo dell'aggregazione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Aspetti contabili bilancistici – cessioni regolate dall'IFRS 3 – cenni (segue)

c) allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività acquisite ed alle passività e passività potenziali assunte, a condizione che

- se attività diversa da attività immateriale, è probabile che futuri benefici economici affluiscano all'acquirente ed il relativo fair value può essere valutato attendibilmente
- se passività diversa da passività potenziale, è probabile che per estinguerla sarà richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed il relativo fair value può essere valutato attendibilmente
- Se attività immateriali o passività potenziali, l'allocazione è possibile se il relativo fair value può essere valutato attendibilmente
- eventuale differenza residua tra costo dell'aggregazione e fair value allocato ad attività e passività assunte va imputata ad avviamento
- Se avviamento negativo (badwill) – v. f.v. attività/passività < costo aggregazione - va imputato per intero a conto economico

d) rilevazione successiva a quella iniziale

- Se contabilizzazione iniziale possibile solo provvisoriamente nell'esercizio in cui avviene l'aggregazione va comunque effettuata con i valori provvisori, rilevando le eventuali rettifiche degli stessi nei successivi 12 mesi dalla data di acquisizione (v. data di passaggio del controllo) e con effetto retroattivo da tale data - tipicamente le rettifiche consistono nella riclassificazione dell'importo contabilizzato ad avviamento in beni immateriali più specifici (es. core deposits, core overdraft, asset under management – intangibili descritti in OIC Applicazione per il settore bancario n. 2.1 del marzo 2011 – reperibile sul sito web www.fondazioneoic.eu) a seguito di informazioni di dettaglio emerse post acquisizione

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni regolate dall'IFRS 3

a) Aspetti fiscali per il cedente – regime ordinario

- La differenza positiva tra prezzo di cessione e valore fiscale riconosciuto delle attività cedute, al netto del valore fiscale riconosciuto delle passività cedute, costituisce plusvalenza imponibile IRES per il cedente (art. 86 co. 2 TUIR – “... *Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso...*”)
- La plusvalenza ha natura unitaria, non può essere scomposta in sub-componenti (es. se l'azienda comprende partecipazioni con i requisiti PE) – Circ. 6/E/2006, par. 5.2
- La differenza negativa tra prezzo di cessione e valore fiscale riconosciuto di attività / passività cedute costituisce minusvalenza deducibile in quanto realizzata (art. 101, co. 1 TUIR – “*Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa... sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86...*”)

b) Aspetti fiscali per il cedente – regime opzionale

- “*Le plusvalenze realizzate... determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni... a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.*” (art. 86 co. 4 TUIR) – opzione in dichiarazione dei redditi, effetto finanziario di rateizzazione del carico fiscale, mentre a fini bilancistici la plusvalenza concorre integralmente al conto economico dell'esercizio di realizzo e pertanto il conto economico è interessato, ai sensi dello IAS 12, dalle imposte differite passive

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni regolate dall'IFRS 3

c) Aspetti fiscali per il cedente – cancellazione dell'avviamento ex IAS 36 § 86

- Se a fronte di uno o più degli asset inclusi nell'azienda, ovvero a fronte dell'intera azienda, il cedente abbia iscritto nel proprio bilancio un avviamento (per avere acquisito tali asset o l'intera azienda da altri), in applicazione dello IAS 36, par. 86 una quota di tale avviamento (o l'intero, se azienda acquisita da terzi) va imputato a conto economico, in dipendenza della cessione
- sebbene vi siano fondate argomentazioni per sostenere che tale imputazione a conto economico rileva fiscalmente e per intero nell'esercizio di effettuazione, trattandosi di cancellazione dipendente da un evento realizzativo (la cessione d'azienda) ed in conformità a prassi dell' A.F. (Circ. 28/E/2009 par. 5, Circ. 8/E/2009), all'art. 1 co. 1 D.M. 25 luglio 2008 (beni ricevuti “compreso l'avviamento”)
- **quanto affermato dalla Circ. Ag. Entrate 8/E/2010 con riferimento a conferimenti d'azienda (l'avviamento non è compreso nell'azienda conferita) induce a ritenere fiscalmente irrilevante tale imputazione a conto economico e quindi il cedente prosegue nella deduzione extracontabile dell'avviamento in 18 esercizi ex art. 103 co. 3-bis TUIR (ovviamente se acquisito a titolo oneroso) e ciò consente al cedente di mantenere iscritte le relative imposte differite attive**

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni regolate dall'IFRS 3

d)Aspetti fiscali per l'acquirente

- I fair value di attività acquisite e passività assunte (ivi incluso l'eventuale avviamento positivo iscritto), come determinati in esito al processo di allocazione del costo dell'aggregazione, costituiscono il valore fiscale riconosciuto per l'acquirente, che potrà essere diverso dal valore fiscale riconosciuto presso il cedente - contabilizzazione a c.d. "saldi chiusi" – esemplificazione (assumendo valore fiscale presso acquirente = valore contabile, per semplicità):
 - ❑ Credito con costo originario presso cedente di 100 e svalutato per 5 fino a cessione: valore fiscale riconosciuto per acquirente è 95
 - ❑ Immobilizzazione materiale con costo originario di 100 e ammortizzata per 30 fino a cessione: valore fiscale riconosciuto per acquirente è 70, quale tetto ad esempio per deducibilità quote di ammortamento ex art. 102 co. 2 TUIR
- Anche l'eventuale avviamento negativo (badwill) assume rilevanza fiscale, in quanto la relativa imputazione a CE sarà deducibile, in forza del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR ("i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio" previsti dai principi IAS/IFRS), nel medesimo esercizio (si assume esercizio sociale = periodo d'imposta)
- Laddove il fair value di attività acquisite e passività assunte sia superiore al costo dell'aggregazione, si ritiene che tale differenza positiva - oggetto di rilevazione a CE dall'acquirente – sia imponibile sempre in forza del principio di derivazione rafforzata, trattandosi di un aspetto valutativo strettamente collegato alla qualificazione dell'operazione come aggregazione aziendale (v. Guida Assonime del maggio 2011 su applicazione Ires ed Irap da parte di imprese IAS adopter, par. 4.4.5)

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni regolate dall'IFRS 3

d)Aspetti fiscali per l'acquirente (segue)

- L'A.F. può sindacare a fini IRES la ripartizione del corrispettivo tra le varie componenti (es., se sportello bancario, tra immobili – se ceduti – crediti, altre attività ed avviamento) – Cass. 9950/2008 relativa a fattispecie del 1993 ove ritenuta eccessiva la quota di corrispettivo imputata ad avviamento
- rettifiche di prezzo previste dal contratto di cessione al verificarsi di eventi futuri - si ritiene che rilevino fiscalmente sia quelle che hanno concorso alla contabilizzazione iniziale dell'aggregazione (v. retro) che le eventuali rettifiche rilevate successivamente, e si riflettono in aumento o diminuzione dei fair value attribuiti ad attività e passività acquisite, con transito a CE – ciò
 - ❑ sia sulla base della derivazione rafforzata di cui all'art. 83 TUIR (v. retro)
 - ❑ che argomentando dalla Ris. Ag. Entrate n. 154/E/2004 che ha riconosciuto rilevanza fiscale alle variazioni dell'avviamento presso l'acquirente successive alla cessione d'azienda (“... si ritiene che il valore dell'avviamento, iscritto in bilancio secondo corretti principi contabili, debba essere assunto a base dell'ammortamento fiscalmente ammesso... in ciascun esercizio successivo all'acquisizione del ramo d'azienda, la deduzione massima fiscalmente ammessa dovrà essere individuata tenendo conto sia delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione che saranno apportate al costo del bene iscritto in bilancio, sia del residuo periodo di ammortamento...”) richiamando anche quanto previsto dall'allora vigente IAS 22 (sostituito dall'IFRS 3)

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni regolate dall'IFRS 3

d)Aspetti fiscali per l'acquirente (segue)

- Rettifiche di prezzo conseguenti alla contabilizzazione definitiva dell'allocazione del costo effettuata entro i dodici mesi dalla data di acquisizione (v. retro)
 - come indicato retro, si tratta della riclassificazione di tutto o parte dell'avviamento (deducibile extracontabilmente in 18 esercizi ex art. 103 co. 3 TUIR) in beni immateriali più specifici (deducibili, se diversi da quelli di cui all'art. 103 co. 1 TUIR – quali sono i tipici intangibles bancari, indicati retro - secondo l'ammortamento imputato in bilancio, argomentando da Circ. Ag. Entrate n. 28/2009, che ha riconosciuto valenza fiscale ad attività immateriali a vita utile definita iscritte in bilancio in base agli IAS anche se diverse da beni in senso giuridico, citando le c.d. liste clienti, per la cui deduzione dell'ammortamento *“occorre... tenere in debita considerazione le quote di ammortamento civilistico imputate in bilancio... dal momento che la quota di ammortamento imputata a conto economico rappresenta anche il limite massimo dell'importo fiscalmente ammesso in deduzione”* – v. anche Circolare Assonime n. 27/2009 par. 3.1)
 - si ritiene che tali riclassificazioni rilevino a fini fiscali – rientrando nella derivazione rafforzata – superata la Ris. 111/E/2005 in senso contrario (così Circolare Assonime n. 51/E/2008) - dall'esercizio della riclassificazione l'intangibile specifico è deducibile in conformità all'ammortamento imputato a CE
 - appare dubbia la deducibilità della maggiore quota di ammortamento dell'esercizio precedente quello di riclassificazione (es.: cessione d'azienda effettuata a gennaio 2014, deduzione di 1/18 avviamento di 180 in tale esercizio per 10 e quindi riclassificazione dell'avviamento in core deposit con vita utile 10 anni nel gennaio 2015, da cui imputazione a CE 2015 di 18 – 1/10 di 180 – ma non deducibile la differenza – 8 - tra quanto dedotto nel 2014 – 10 – e quanto sarebbe stato deducibile se l'intangibile fosse stato identificato come core deposit nel 2014 – 18 -) per difetto di competenza temporale, considerato peraltro che nell'esercizio iniziale la deduzione (1/18) era corretta, essendo qualificato l'intangibile come avviamento, per cui anche un'istanza di rimborso o rettifica della dichiarazione ex Circ. 23/E/2010 o 31/E/2013 appare di esito assai dubbio

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni regolate dall'IFRS 3

d)Aspetti fiscali per l'acquirente (segue)

- Costi direttamente attribuibili alla cessione d'azienda (v. retro)
 - ❑ Comunque deducibili
 - ❑ sia in applicazione dell'originaria versione dell'IFRS 3 (che li includeva nel costo dell'aggregazione) – deducibili in forza dell'art. 4, co. 1 D.M. 48/2009 (c.d. primo regolamento IAS) per cui “i costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili”
 - ❑ che della revised version (che ne prevede autonoma imputazione a CE nell'esercizio in cui vengono sostenuti) – deduzione nell'esercizio in forza della derivazione rafforzata

e)Aspetti fiscali per cedente ed acquirente – varie

- Crediti per acconti d'imposta spettano alla società che li ha versati (es. cedente) senza possibilità di trasferimento a terzi – v. non trasferibilità con il complesso aziendale
- Eccezione: eventuale credito d'imposta ex anticipo TFR (dovuto ai sensi dell'art. 3 co. 211 e ss. L. 662/1996) relativo ai dipendenti trasferiti (cessione/conferimento) con il ramo aziendale va parimenti trasferito alla cessionaria

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette (10)

Aspetti contabili bilancistici – cessioni non regolate dall'IFRS 3 - cenni

- L'IFRS 3 esclude dal proprio ambito le aggregazioni realizzate *under common control*
- L'interprete, avuto riguardo a IAS n. 1 e n. 8, deve selezionare un principio idoneo, rinvenibile in altro documento IAS/IFRS o in un altri principi contabili che sia idoneo a meglio rappresentare il caso tenuto conto, quale criterio-guida, di dare rilievo alla sostanza economica, piuttosto che alla forma giuridica, dell'operazione
- Su tale base il documento **OPI (Orientamenti Preliminari Interpretativi)** n. 1, emesso da Assirevi ha affermato che
 - ❑ se la cessione d'azienda non ha una significativa influenza sui flussi di cassa futuri (i.e.: manca la sostanza economica), il criterio guida deve essere quello della prudenza (si veda IAS n. 8, par. 10) e, pertanto, i **principi contabili** da privilegiare debbono essere quelli che **assicurano la continuità dei valori** delle attività e passività che formano il compendio aziendale ceduto; in tal caso, la società cedente dovrà **rilevare l'eventuale differenza tra il prezzo della transazione ed il preesistente valore di carico** dei cespiti trasferiti **nel patrimonio netto** anziché nel conto economico e, analogamente, il cessionario recepirà i valori contabili storici e, qualora questi siano diversi da quelli di trasferimento, la differenza rettificherà il patrimonio netto (da cui iscrizione di una riserva – positiva o negativa – ex OPI 1)
 - ❑ **Se la cessione ha significativa influenza sui flussi di cassa futuri (i.e.: sostanza economica) vale la disciplina dell'IFRS 3, che comporta, in via di massima, la rilevazione a conto economico di plus/minusvalenze**

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni non regolate dall'IFRS 3

- ❑ **Se la cessione non ha significativa influenza sui flussi di cassa futuri – fiscalità per l'acquirente**
 - ❑ Il corrispettivo pagato, di norma maggiore del valore contabile di attività e passività trasferite (es. per tenere conto dell'avviamento) costituisce costo fiscalmente riconosciuto ex art. 110 co. 4 TUIR – anche per la parte eccedente i valori iscritti presso l'acquirente - stante il principio espresso nell'art. 4 co. 3 D.M. 48/2009 per cui “per le operazioni di cessione di azienda... rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi o negativi **o attività e passività fiscalmente rilevanti**” – ciò può comportare un disallineamento presso l'acquirente tra valori contabili e fiscali dei cespiti dell'azienda acquisita con conseguente necessità di compilare la Sez. I (“Riconciliazione dati di bilancio e fiscali”) del quadro RV modello UNICO SC
 - ❑ Se valori fiscali delle attività acquisite sono superiori ai valori contabili è **dubbia** la deduzione dei maggiori ammortamenti fiscali, stante la soppressione del quadro EC (ex L. 244/2007) ed il principio di previa imputazione a CE ex art. 109 co. 4 TUIR;
 - ❑ deducibilità argomentabile da 109 co. 4 lett. b) primo periodo TUIR (sono tuttavia deducibili i componenti negativi “che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge”; in tal senso Circ.ABI 7/1998 (con riferimento all'identica previsione del vecchio TUIR); anche Ris. Min. finanze 235/E/1995 ha ammesso – ai sensi della disposizione sopra richiamata – deducibilità degli ammortamenti sul costo originario di beni poi svalutati senza transito della svalutazione a CE e senza deduzione fiscale della stessa;
 - ❑ **sul punto non vi è alcun espresso chiarimento dell'Agenzia**

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – cessioni non regolate dall'IFRS 3

- ❑ **Se la cessione non ha significativa influenza sui flussi di cassa futuri – fiscalità per l'acquirente (segue)**
 - ❑ Se valori fiscali delle attività acquisite sono inferiori ai valori contabili, la differenza va imputata accreditando una riserva di patrimonio netto – tale riserva pare assimilabile ad una rivalutazione dei cespiti acquisiti, cui applicare l'art. 110 co. 1 lett. c) TUIR (“il costo dei beni rivalutati... non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte”) e pertanto non sarebbe imponibile
- ❑ **Se la cessione non ha significativa influenza sui flussi di cassa futuri – fiscalità per il cedente**
 - ❑ Ricordato che la differenza - positiva o negativa - tra corrispettivo della cessione e valore di carico dell'azienda ceduta deve essere rilevata dal cedente non a conto economico, ma a riserva – positiva o negativa – di patrimonio netto, tale differenza rileva fiscalmente ai sensi dell'art. 109 co. 4 TUIR ove precisa che “Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali” nonché del citato art. 4 co. 3 D.M. 48/2009
 - ❑ Pertanto, se plusvalenza rileverà ex art. 86 TUIR e se minusvalenza ex art. 101 TUIR
- ❑ **se la cessione ha significativa influenza sui flussi di cassa futuri (i.e.: sostanza economica)**
 - ❑ valendo la disciplina dell'IFRS 3, vale quanto indicato retro per gli aspetti fiscali delle cessioni regolate dall'IFRS 3

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette(segue)

IRAP

- La plus/minusvalenza imputata a conto economico dal cedente e derivante dalla cessione d'azienda
 - **non rileva** ai fini della base imponibile IRAP stante la verosimile imputazione a voci di CE diverse da quelle rilevanti a fini IRAP ai sensi dell'art. 6 co. 1 D.Lgs. 446/1997
 - *“Per le banche ... salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento”* (art. 6 co. 1 D.Lgs. 446/1997)
 - anche se imputata a voce di CE rilevante a fini IRAP, non concorre alla relativa base imponibile siccome componente straordinaria, v. Circ. Ag. Entrate n. 27/E/2009, par. 1.2

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette – alternatività IVA-registro

- ❑ La cessione di aziende esistenti in Italia non è soggetta ad IVA [art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972]
- ❑ Per l'alternatività IVA-registro (artt. 5 e 40 D.P.R. 131/1986) è soggetta a **registrazione** in termine fisso, e cioè entro 20 giorni dalla stipula del contratto (art. 13, co. 1, D.P.R. 131/1986) se atto stipulato in Italia
 - ❑ registrazione in termine fisso argomentando a contrario dalla Tariffa, Parte II, art. 1, allegata al D.P.R. 131/1986 (che esclude la registrazione in caso d'uso per gli atti "*aventi per oggetto cessioni di aziende*") come pure dalla circostanza che la redazione di atti in forma di atto pubblica o scrittura privata autenticata (v. oltre) comporta la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte I, art. 11 allegata al D.P.R. 131/1986
- ❑ Il contratto deve essere stipulato in forma di **atto pubblico** o scrittura privata autenticata (e dunque con intervento di un notaio)
 - ❑ la forma scritta è necessaria a fini di prova ex art. 2556, comma 1 c.c. ("*... i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto...*"), le specifiche forme sopra indicate sono necessarie per il deposito – obbligatorio – dell'atto a registro imprese ex art. 2556, comma 2, c.c. ("*i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante*")

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

□ Base imponibile

- **valore dell'azienda** alla data dell'atto, ovvero, per gli atti soggetti a condizione sospensiva – come può avvenire in caso di cessione di aziende, stante ad esempio la necessità di autorizzazioni da parte di varie autorità (es.: Autorità Antitrust, Banca d'Italia, IVASS) – alla data in cui si verificano gli effetti traslativi [art. 43 co. 1 lett. a) e art. 52, co. 2 D.P.R. 131/1986]
- *“per gli atti che hanno per oggetto...aziende..., si intende per valore il **valore venale in comune commercio**”* (art. 51 co. 2 D.P.R. 131/1986)
- *““per gli atti che hanno per oggetto aziende... il valore di cui al comma 1 (valore dichiarato dalle parti nell'atto, e cioè il corrispettivo contrattuale – n.d.r.) è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, **compreso l'avviamento... al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile...**”* (art. 51 co. 4 D.P.R. 131/1986)

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

- Base imponibile – **accertamento dell'avviamento** – possono presentarsi 3 ipotesi
 - a) il valore delle attività dell'azienda, escluso l'avviamento, potrebbe essere sostanzialmente coincidente con le passività (prassi di cessioni di azienda c.d. “a saldi contabili pareggiati” evidenziandosi nello stato patrimoniale di cessione una posta di credito/debito interbancario che compensa lo sbilancio tra attivi e passivi aziendali) ed in tal caso la base imponibile sarebbe pari all'avviamento;
 - b) Il valore delle attività, escluso l'avviamento, supera le passività (ad esempio perché vi sono beni plusvalenti, quali immobili, marchi d'impresa o altri beni immateriali);
 - c) il valore delle attività, escluso l'avviamento, è inferiore alle passività (ipotizzando comunque che le attività, incluso l'avviamento, superino le passività)
- Assumendo avviamento positivo, l'ipotesi sub c) richiede approfondimento, onde verificare la sostenibilità del complesso ceduto come azienda
 - La sentenza Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002, causa C-43/00, argomentando dalla nozione di ramo d'azienda contenuta nell'art. 2, lett i) della direttiva comunitaria 90/434 (definizione simile a quella di cui al nostro art. 2555 c.c.) **conclude** che per aversi azienda ove attivi < passivi, il rendimento dei primi (nonché di eventuali ulteriori assets non evidenziati tra gli attivi) sia almeno pari o superiore ai costi dei secondi, evidenziando pertanto l'economicità del ramo in un'ottica *stand alone* – altrimenti detto, occorre che il CE prospettico dell'azienda sia in utile o almeno in pareggio

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

- ❑ **Base imponibile – accertamento dell'avviamento**
- ❑ **Perizia sul complesso aziendale, incluso l'avviamento** – altamente opportuna/necessaria in ottica di corretta gestione societaria che la determinazione dell'avviamento sia effettuata in conformità ad uno più dei criteri utilizzati nella prassi economico-aziendalistica per la valutazione di aziende del settore merceologico interessato
 - ❑ validità delle metodologie di calcolo dell'avviamento elaborate dalla tecnica aziendalistica anche ai fini fiscali avallata dalla giurisprudenza (es. Comm. Trib. Prov. Milano, sez. 36, n. 31/2003; Comm. Trib. Prov. Brescia, Sez. 11, n. 58/2002; Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. 24, n. 131/2001; Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. 40, n. 80/2002; Comm. Trib. Prov. Ravenna, Sez. II, n. 70/2002; Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. 1, n. 7/2002; Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. 25, n. 368/2002; Comm. Trib. Prov. Sondrio, n. 13/1996
 - ❑ Nel caso di **cessione di sportelli bancari**, tenuto conto della **necessità dell'acquirente di valorizzare i singoli asset ricevuti e**, successivamente, di dover effettuare l'**impairment test sull'avviamento acquisito con metodi reddituali/finanziari**, in assenza di transazioni comparabili (IAS 36), è opportuno che fin dall'inizio la valutazione dell'azienda sia effettuata applicando sia metodi patrimoniali che metodi reddituali/finanziari, ovvero un mix di entrambi (es. metodo patrimoniale analitico con rettifica reddituale), e non unicamente con metodi empirici, nei quali il valore economico del *goodwill* viene correlato funzionalmente a dei moltiplicatori della raccolta diretta ed indiretta (e talora anche degli impieghi) riferibili alla banca / sportelli bancari oggetto di cessione

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

- ❑ **Base imponibile – accertamento dell'avviamento – verifica criterio empirico**
 - ❑ una volta determinato il valore di avviamento sarà opportuno verificare che lo stesso sia pari o superiore a quello determinabile applicando il criterio, del tutto empirico, ma tuttora utilizzato dagli uffici fiscali, di cui all'art. 2, comma 4, D.P.R. 460/1996 (disposizione abrogata dal D.Lgs. 218/1997, ma utilizzata dagli uffici alla luce della comunicazione di servizio 25 luglio 2003, n. 52, dell'Agenzia delle Entrate)
 - ❑ l'avviamento viene determinato moltiplicando la percentuale di redditività (non inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa ed i ricavi accertati o dichiarati nel medesimo periodo) per la media dei ricavi dichiarati od accertati ai fini delle imposte dirette nei tre periodi d'imposta precedenti quello di effettuazione della cessione per un coefficiente fisso pari a 3
 - ❑ In caso di sportelli bancari, in mancanza di precisazioni ufficiali
 - ❑ per “ricavi” possono utilizzarsi le voci 10 (interessi attivi e proventi assimilati), 40 (commissioni attive), 70 (dividendi e proventi simili), 80 (risultato netto dell'attività di negoziazione) e 130 (rettifiche/riprese di valore per deterioramento) dello schema di CE di cui alla Circ. BI 262/2005
 - ❑ per il reddito dello sportello, può utilizzarsi il reddito imponibile della banca nel suo complesso imputandolo allo sportello in base ad uno o più indici significativi, quale ad esempio la raccolta diretta e/o il risultato di gestione

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

- ❑ **Base imponibile – passività aziendali** - occorre che le **passività** risultanti dalle scritture contabili obbligatorie della cedente siano **inerenti al ramo d'azienda** ceduto
 - ❑ in tal senso Cass. sentenze nn. 536/2001 e 16768/2002 per cui hanno nei conferimenti di immobili in società la base imponibile è costituita dal valore dei beni, al netto delle passività e degli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso
 - ❑ tra i giudici di merito, Comm. di Il Grado di Catania, Sez. 5, n. 174/1988; Comm. Trib. Prov. di Pisa, Sez. 5, n. 92/1998; implicitamente, Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. 45, n. 71/2005
 - ❑ per la prassi, risoluzione del 15 gennaio 2002 redatta dal Comitato tecnico costituito dall'Agenzia delle Entrate – Direzioni per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano e la Conferenza permanente degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle tre Venezie (richiamata da A. Carobello, *Cessione d'azienda e passività accollate*, in *Il fisco*, n. 23/2002, p. 3682)

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

□ Aliquote dell'imposta di registro

- Art. 23 co. 1 D.P.R. 131/1986 *“se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti”*
- Occorre pertanto ripartire il prezzo di cessione tra le diverse tipologie rilevanti ai fini delle aliquote dell'imposta di registro; in estrema sintesi, tra immobili (se ceduta la proprietà o altro diritto reale sugli stessi), crediti e altri asset; rilevano di norma le seguenti aliquote
 - 9% per immobili (art. 1 co. 1 Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986) – 12% se terreni agricoli (art 1 co. 1 secondo periodo Tariffa Parte I cit.)
 - 0,5% crediti (art. 6 Tariffa Parte I cit.)
 - 3% per tutti gli altri beni/diritti oggetto di cessione e compresi nel ramo aziendale, tra cui in primis l'avviamento (art. 9 Tariffa Parte I cit.)

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

- ❑ **Aliquote dell'imposta di registro – fabbricati e contratti di locazione**
 - ❑ Circa la quota del prezzo da imputare ai fabbricati è **opportuno** che sia determinata, con apposita perizia, in misura non inferiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui al Provvedimento 27 luglio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (v. valori Osservatorio Mercato Immobiliare – OMI - nonché coefficienti di merito relativi alle caratteristiche che influenzano il valore dell'immobile)
 - ❑ Opportuno, e non necessario, in quanto il valore così determinato costituisce presunzione **semplice** (i.e.: salva prova contraria), rilevante a fini probatori laddove ricorrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. sia a fini dell'imposta di registro, che delle imposte sui redditi che dell'IVA; ante L. 88/2009 costituiva presunzione **assoluta**
 - ❑ se tra i rapporti dell'azienda oggetto di cessione sono inclusi i **contratti di locazione degli immobili** ove viene svolta l'attività aziendale, si segnala la recente Cass. n. 10180/2009 che, criticabilmente, ritiene corretto l'assoggettamento autonomo a registrazione dell'accordo di cessione dei contratti di locazione degli immobili strumentali – opportuna previa verifica con l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso cui si intende registrare il contratto di cessione d'azienda

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

□ Aliquote dell'imposta di registro – crediti

- Circa la quota del prezzo da imputare ai crediti l'interpretazione **letterale** dell'art. 23, comma 4 D.P.R. n. 131/1986 (*“Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore”*) **esclude** la necessità di una **specifica inerenza delle passività a ciascun elemento dell'attivo e quindi legittima una ripartizione del prezzo** di cessione alle varie componenti dell'attivo (es.: crediti, immobili, altre attività) **imputando a ciascuna di tali componenti le passività secondo la proporzione singola componente dell'attivo** (es. crediti) / **totale componenti dell'attivo** (es. crediti, immobili, altre attività)
- Nel senso di cui sopra la **sentenza Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 120/2013** relativa proprio alla cessione di 8 sportelli bancari laddove il prezzo veniva determinato come somma algebrica delle seguenti componenti
 - 164,5 milioni crediti +
 - 6,3 milioni altre attività (esclusi immobili) +
 - 24,8 milioni avviamento –
 - 170,8 milioni passività =
 - **24,8 milioni prezzo**

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

□ Aliquote dell'imposta di registro – crediti – CTR MI 120/2013 - segue

- Il notaio rogante applicava l'aliquota dello 0,5% sull'importo di Euro. 20,9 milioni pari all'ammontare dei crediti dedotta la proporzionale parte di passività (i.e. raccolta diretta più altre passività) e l'aliquota del 3% sull'importo di Euro. 3.9 milioni pari all'ammontare degli altri beni e dell'avviamento, dedotta la proporzionale parte di passività
- Si riportano prospetti esemplificativi, ove per finalità espositive il totale passività è stato scomposto in raccolta diretta, TFR ed altre passività

Stato patrimoniale di cessione (€/mil.)					
Attivo			Passivo		
Crediti	164,5	Raccolta diretta	140,0		
Immobili	0,0	TFR	10,0		
Altre attività	6,3	Altre passività	20,8		
Aviamento	24,8				
Tot. Attivo	195,6	Tot. Passivo (A)	170,8		
Sbilancio	24,8	= prezzo cessione			
Crediti / Tot. Attivo (%) (B)		84,10%			
Altre att. e av. / Tot.Att.(%) (C)		15,90%			
	Attività	Passività A* (B/C)	Imponibile	Aliquota	Imposta
Crediti	164,5	143,6	20,9	0,50%	0,10
Altre att. e avviamento	31,1	27,2	3,9	3%	0,12
Totale	195,6	170,8	24,8		0,22

2. Cessioni d'azienda e rami aziendali – regime fiscale imposte indirette

Regime fiscale imposte indirette - registro - segue

□ Aliquote dell'imposta di registro – crediti – CTR MI 120/2013 - segue

- L'ufficio contestava l'applicazione dell'aliquota maggiore (3%) ritenendo **fittizia** la pattuizione di **separati corrispettivi**, stante anche la circostanza che il prezzo di cessione coincideva con il valore dell'avviamento (euro 24,8 milioni)
 - tale posizione sembra richiamare Cass. 7196/2000 - caso in cui il corrispettivo contrattuale, seppure frazionato, veniva determinato unitariamente avuto riguardo es. al solo avviamento (v. prassi di cessioni di azienda – sportelli bancari - “a saldi contabili pareggiati”, laddove il prezzo della compravendita corrisponde al valore che le parti hanno attribuito all'avviamento aziendale) – ove la Corte, rilevato che le parti non avevano attribuito un separato corrispettivo agli attivi (crediti) soggetti alla minore aliquota, ha ritenuto che l'intero corrispettivo fosse riferibile all'avviamento (v. aliquota 3%) – conclusione corretta ai sensi dell'art. 23 co. 1 D.P.R. 131/1986, ma solo nel caso in cui le parti non abbiano ripartito il corrispettivo tra le componenti soggette alle diverse aliquote
- Nella sentenza i giudici sottolineano invece come
 - la contribuente ha **correttamente** applicato l'art. 23, co. 4 D.P.R. 131/1986 ed i parametri del prezzo rappresentano i valori di cessione dei beni (e non già da mere cifre desunte dalle registrazioni contabili della venditrice) ed in particolare “il giudizio sul valore di realizzo dei crediti... è stato condotto... su risultati storici, dopo un attento esame dell'andamento dei rientri dei finanziamenti complessivamente concessi negli esercizi precedenti e ottenendo, per comparazione, il valore dei crediti attualmente in portafoglio”
 - ai fini dell'imposta di registro, non rileva il criterio di formazione del prezzo di cessione dell'azienda

3. Conferimento d'azienda – regime fiscale imposte dirette

Aspetti contabili-bilancistici – conferimenti regolati dall'IFRS 3 - cenni

Rispetto a quanto già indicato retro per le cessioni regolate dall'IFRS 3 si evidenzia quanto segue:

- ❑ La partecipazione nella conferitaria ricevuta dalla conferente va iscritta nel bilancio di quest'ultima al costo, rappresentato dal fair value delle quote/azioni emesse dalla conferitaria, rilevando a CE l'eventuale plusvalenza o minusvalenza
- ❑ Determinazione del costo dell'aggregazione da parte della conferitaria – somma dei fair value, alla data del conferimento, di attività, passività sostenute e quote/azioni emesse a fronte del conferimento

Regime fiscale imposte dirette – regime ordinario ex art. 86 e 9 TUIR

- ❑ Il conferimento d'azienda equivale ad una cessione a titolo oneroso, laddove pertanto la **differenza tra** valore normale (i.e.: **valore di mercato**) del complesso aziendale conferito (quale corrispettivo della cessione, ai sensi dell'art. 9 co. 2 TUIR) e **valore fiscale riconosciuto delle attività cedute, al netto del valore fiscale riconosciuto delle passività cedute, costituisce plusvalenza imponibile IRES**, ai sensi dell'art. 86 co. 2 TUIR

3. Conferimento d'azienda– regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – conferimento in neutralità fiscale ex art. 176 TUIR

- L'art. 176 TUIR consente di effettuare un'operazione di conferimento d'azienda in **regime di neutralità fiscale** – è il regime ordinario per i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti laddove il conferitario sia una società di capitali od un ente commerciale
- Ai sensi dell'art. 176 co. 1 i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato non costituiscono realizzo di plusvalenze a fini fiscali a condizione che
 - il soggetto conferente assuma quale valore delle partecipazioni ricevute lo stesso valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita - irrilevanza fiscale di plus/minusvalenza contabile presso la conferente
 - il soggetto conferitario, che subentra nella posizione (fiscale) del soggetto conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, faccia risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi (quadro RV, sez. I, Modello Unico SC) i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti – irrilevanza fiscale sia dell'eventuale avviamento riferibile al ramo e riconosciuto dalla conferitaria in sede di determinazione delle azioni/quote emesse a fronte del conferimento, che dei fair value degli attivi /passivi acquisiti – come identificati in esito al processo di allocazione del costo dell'aggregazione - in quanto diversi dai valori fiscali riconosciuti presso la conferente

3. Conferimento d'azienda– regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – conferimento in neutralità fiscale ex art. 176

TUIR - segue

- ❑ Conferitario subentra fiscalmente “a saldi aperti” sia per il costo originario dei beni (es. 100) che per i relativi fondi rettificativi (es. 10)
- ❑ Conferitario subentra contabilmente “a saldi chiusi” (es. 90) essendovi in termini giuridici ed economici un trasferimento d'azienda (al pari della cessione) – ma v. diversamente oltre OPI 1 - Norma di Comportamento AIDC n. 178 ritiene che i maggiori ammortamenti fiscali (es. 10 per anno) rispetto a quelli imputati a CE (es. 9 per anno) siano “deducibili per disposizione di legge” ex art. 109 co. 4 lett. b) TUIR – nel caso, la disposizione di legge sarebbe l'art. 176 TUIR
- ❑ **Imposta sostitutiva ex art. 176 co. 2-ter TUIR**
 - ❑ Affrancabili da parte del conferitario i maggiori valori relativi a “*immobilizzazioni materiali e immateriali*” - attività di cui all'art. 102 (beni materiali strumentali), 103 (beni immateriali ivi compreso l'*intangibile* generico a vita utile indefinita per definizione, e cioè l'avviamento) e 104 (beni gratuitamente devolvibili) TUIR nonché per soggetti IAS adopter, secondo Circolare Assonime n. 51/2008 p. 3.2.1, beni che, ove adottati i principi contabili nazionali, sarebbero stati collocati tra immobilizzazioni materiali e immateriali
 - ❑ Opzione per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria se immobilizzazioni materiali, mentre se immateriali affrancamento anche per singola immobilizzazione
 - ❑ D.M. 25 luglio 2008, Circ. 57/E/2008
 - ❑ imposta sostitutiva di IRPEF, IRES ed IRAP le cui aliquote variano dal 12% al 16%, secondo un sistema a scaglioni (12% sui maggiori valori fino a 5 milioni di euro, 14% per i maggiori valori compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro, 16% sui maggiori valori eccedenti 10 milioni di euro)

3. Conferimento d'azienda– regime fiscale imposte dirette

Regime fiscale imposte dirette – conferimento in neutralità fiscale ex art. 176

TUIR – segue

Aspetti contabili-bilancistici – conferimenti non regolati dall'IFRS 3 - cenni

- Rispetto a quanto già indicato retro per le cessioni non regolate dall'IFRS 3 si evidenzia quanto segue, circa la contabilizzazione delle operazioni prive di significativa influenza sui flussi di cassa futuri:
 - in alternativa alla contabilizzazione già illustrata retro Assirevi, nell'OPI 1, ritiene possibile che le attività siano trasferite ai valori risultanti dal bilancio consolidato (se esistente) della capogruppo che controlla sia conferente che conferitaria – tesi criticata da Circolare Assonime n. 51/2008 par. 1.3.4 in quanto non conforme ai principi sistematici IAS-IFRS per cui l'acquisizione di un bene va rilevata al fair value del suo corrispettivo costituito nel caso dalle partecipazioni emesse
 - OPI 1: Valori contabili storici di attività e passività costituenti l'azienda, determinati secondo la base di costo scelta (valori da bilancio consolidato di capogruppo – tesi criticata da Assonime – o valori da contabilità della conferente) sono mantenuti presso la conferitaria: per beni ammortizzabili ciò si traduce in conferimento “**a saldi aperti**” con passaggio sia del costo storico del bene che del relativo fondo di ammortamento
 - Differenza tra valori di conferimento e valori storici – a riserva di PN sia presso conferitaria che presso conferente
- **Aspetti fiscali** – imputazioni a PN coerenti con neutralità fiscale ex art. 176 TUIR; non possibile affrancamento presso conferitaria se imputazione a riserva negativa di PN, come indicato in Ris. Ag. Entrate n. 124/E/2010 citata, in senso contrario a Circ. Assonime 51/2008

3. Conferimento d'azienda– regime fiscale imposte dirette – IRAP

- ❑ La circostanza che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter TUIR sia sostitutiva anche dell'IRAP, ha indotto l'A.F. ad affermare con decisione che in assenza di tale imposta i maggiori valori presso la conferitaria non sono riconosciuti neppure a fini IRAP
 - ❑ Art. 1 co. 7 D.M. 25 luglio 2008 - che disciplina l'opzione per tale imposta sostitutiva – ove prevede che *“I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione”*
 - ❑ Circ. Ag. Entrate n. 57/E/2008 (par. 6), afferma che in assenza di tale imposta sostitutiva (che costituisce opzione del solo conferitario) *“i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società “avente causa” a seguito delle predette operazioni di riorganizzazione aziendale, non sono riconosciuti fiscalmente neppure ai fini del tributo regionale”*
- ❑ Ciò induce a ritenere che la partecipazione ricevuta in cambio dell'azienda conferita mantenga sia ai fini IRES **che IRAP** il medesimo valore fiscale riconosciuto del complesso aziendale ante conferimento
 - ❑ Seppure quanto indicato sia nel D.M. 25 luglio 2008 che nella Circ. 57/E/2008 appare discutibile (non può certo desumersi dalla disciplina di un'imposta sostitutiva l'ambito applicativo dell'imposta sostituita: tale ambito, per l'IRAP, è definito dal D.Lgs. n. 446/1997, per cui la rafforzata dipendenza della base imponibile IRAP da specifiche voci del conto economico d'esercizio, con esclusione di ogni rilevanza della base imponibile IRES, dovrebbe indurre a rendere non estensibile in alcun modo la neutralità fiscale IRES del conferimento all'IRAP) e
 - ❑ Seppure l'imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, TUIR concerne l'affrancamento di parte dei maggiori valori alla sola conferitaria, senza alcun riflesso sulla conferente, da cui la non estensione analogica alla conferente della neutralità fiscale del conferimento ai fini dell'IRAP

3. Conferimento d'azienda– regime fiscale imposte indirette

- ❑ Il conferimento di aziende esistenti in Italia non è soggetto ad **IVA** [art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972]
- ❑ Per l'alternatività **IVA-registro** (artt. 5 e 40 D.P.R. 131/1986) è soggetta a registrazione in termine fisso, e cioè entro 20 giorni dalla stipula del contratto (art. 13, co. 1, D.P.R. 131/1986) se atto stipulato in Italia
 - ❑ registrazione in termine fisso e con applicazione dell'imposta in **misura fissa** (euro 200), ex art. 4, n. 3) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
 - ❑ Il contratto deve essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (e dunque con intervento di un notaio)
 - ❑ la forma scritta è necessaria a fini di prova ex art. 2556, comma 1 c.c. ("*... i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto...*"), le specifiche forme sopra indicate sono necessarie per il deposito – obbligatorio – dell'atto a registro imprese ex art. 2556, comma 2, c.c. ("*i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante*")
- ❑ **imposte ipotecarie e catastali**
 - ❑ laddove nel ramo aziendale oggetto di conferimento vi sia anche il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su immobili - le stesse sono dovute nella **misura fissa** di euro 200 ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990 ("*trascrizione di... atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa*")-

3. Conferimento d'azienda– successiva cessione della partecipazione

Aspetti fiscali – IRES e non sindacabilità ex art. 37-bis D.P.R. 600/1973

- ❑ Art. 176, co. 4 TUIR stabilisce che le azioni della conferitaria ricevute dalla conferente assumono la medesima anzianità dell'azienda conferita [pertanto, laddove l'azienda sia posseduta dalla conferente dal primo giorno del diciottesimo mese precedente alla cessione, risulta verificato uno dei requisiti del regime PEX – art. 87, comma 1, lett. a) TUIR] e le medesime azioni si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano i beni dell'azienda conferita [risultando così verificato un altro requisito del regime PEX - art. 87, comma 1, lett. b) TUIR]; per l'holding period a fini PEX, in caso di integrazioni di prezzo da accordi contrattuali, rileva l'originaria cessione della partecipazione e non tali integrazioni (Ris. Ag. Entrate n. 184/E/2009)
- ❑ pertanto, se ricorrono gli ulteriori requisiti del regime PEX (residenza fiscale della partecipata in uno Stato non black list ed esercizio di effettiva impresa commerciale e art. 55 TUIR), la cessione delle azioni della conferitaria dalla conferente a società del medesimo gruppo della conferitaria beneficia del regime PEX
- ❑ Art. 176 co. 3 TUIR: *“non rileva ai fini dell'art. 37-bis del DPR 600/73 il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art. 87, o di quella parziale di cui agli artt. 58 e 67 co. 1 lett. c)”*

Aspetti fiscali - IRAP

- ❑ Se la partecipazione ricevuta viene classificata tra gli strumenti AFS la successiva cessione, in caso di aggregazione IFRS 3 o under common control con sostanza economica, comporta imputazione a CE, voce 100 (*“Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: attività finanziarie disponibili per la vendita”*), rilevante ai fini della base imponibile IRAP delle banche ex art. 6 D.Lgs. 446/1997 – base imponibile, accogliendo neutralità anche a fini IRAP, sarebbe differenza tra prezzo di cessione delle azioni e valore fiscale dell'azienda conferita

3. Conferimento d'azienda– successiva cessione della partecipazione

Aspetti fiscali – imposte indirette

- ❑ la cessione di azioni è esente da IVA ex art. 10, n. 4), DPR 633/1972
- ❑ a seguito dell'abrogazione dal 31 dicembre 2007 della tassa sui contratti di borsa di cui al R.D. n. 2378/1923, la cessione di azioni **non è più soggetta ad alcun altro tributo indiretto** (salvo l'imposta di registro in misura fissa di euro 200 in caso di redazione dell'atto di cessione tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico)
- ❑ L'art. 8 della Tabella allegata al DPR 131/1986 (imposta di registro) include tra gli atti per cui non vi è obbligo di richiedere la registrazione *“atti, documenti... relativi.. alla compravendita” di “azioni ...”*
- ❑ L'art. 7, comma 2, della Tabella allegata al DPR 642/1972 (imposta di bollo) esenta fra l'altro gli atti di compravendita di azioni

3. Confronto cessione d'azienda vs. conferimento e successiva cessione della partecipazione

IRES

- ❑ in caso di compravendita si ha l'assoggettamento della plusvalenza ad IRES nella misura piena del 27,5% (eventualmente ripartita in 5 periodi d'imposta, se il ramo d'azienda è posseduto da almeno 3 anni),
- ❑ In caso di conferimento la neutralità dello stesso, con applicazione dell'IRES alla successiva cessione della partecipazione in misura pari al 1,375% (del prezzo di cessione della partecipazione) in forza del regime PEX, è in parte controbilanciata dal mancato riconoscimento fiscale, in tale ultimo caso, dell'avviamento

IRAP e imposte indirette

- ❑ L'applicazione, nel caso della cessione, dell'imposta di registro proporzionale (9% fabbricati, 0,5% crediti, 3% residuale) e, laddove vi siano anche immobili, delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (3%), a fronte dell'applicazione, in caso di conferimento e successiva cessione della partecipazione, delle medesime imposte in misura fissa (euro 200), porterebbe a ritenere preferibile tale ultima operazione, a meno che la cessione delle azioni comporti l'emersione di una plusvalenza soggetta ad IRAP

3. Conferimento e successiva cessione della partecipazione – contestazioni fiscali ex art. art. 37-bis D.P.R. 600/1973 / 20 D.P.R. 131/1986 / principio dell'abuso di diritto – giurisprudenza

Applicazione di art. 37-bis D.P.R. 600/1973 all'imposta di registro

- ❑ Applicazione in forza del rinvio dell'art. 53-bis D.P.R. 131/1986 agli art. 31 e ss. D.P.R. 600/1973
 - ❑ In tal senso: CTR Toscana 125/2011, CT Il grado Trentino Alto Adige 59/2011, CTR Toscana 52/2011, CTP Milano 153/2012, 43/2012, 54/2011, CTR Lombardia 68/2012
 - ❑ In senso contrario: CTP Milano 102/2012, CTP Udine 28/2012, CTP Genova 56/2011, Studio 68-2007/T Consiglio Nazionale del Notariato
 - ❑ L'applicazione dell'art. 37-bis comporta insindacabilità dell'operazione anche ai fini del registro stante l'art. 176 co. 3 TUIR – v. risparmio fiscale non disapprovato dal sistema – in tal senso CTR Veneto 66/2010, CTP Rimini 184/2011, CTP Milano 42/2011, CTP Treviso 41/2009, CTR Piemonte 45/2010

Applicazione di art. 20 D.P.R. 131/1986 quale norma antielusiva

- ❑ In tal senso: Cass. 18374/2007, 10273/2007, CTP Milano 338/2011, **Cass. 15963/2013**, **Cass. 16345/2013**, **Cass. 5877/2014**
- ❑ In senso contrario, e cioè nel senso che art. 20 ha natura interpretativa e consente all'A.F. di non fermarsi al nomen juris verificando l'effettivo contenuto giuridico dell'atto: CTR Lombardia 68/2012, 32/2012, CTR Veneto 66/2010, CT Il grado Trentino Alto Adige 59/2011, CTP Milano 43/2012, CTP Genova 56/2011
- ❑ L'applicazione dell'art. 20 come norma antielusiva dovrebbe condurre alla insindacabilità dell'operazione in quanto risparmio non disapprovato dal sistema (v. sopra)

3. Conferimento e successiva cessione della partecipazione – contestazioni fiscali ex art. art. 37-bis D.P.R. 600/1973 / 20 D.P.R. 131/1986 / principio dell'abuso di diritto – giurisprudenza (segue)

Applicazione del principio dell'abuso di diritto

- ❑ In tal senso: Cass. 12042/2009, CTP Pordenone 168/2011
- ❑ L'applicazione del principio dell'abuso dovrebbe comportare insindacabilità stante l'assimilazione dello stesso all'elusione codificata dall'art. 37-bis (v. retro sub 37-bis)

Applicazione di art. 20 D.P.R. 131/1986 quale norma interpretativa degli atti

- ❑ Applicazione nel senso che andrebbe attribuito rilievo alla causa reale ed agli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, e quindi al collegamento negoziale tra atto di conferimento e successivo atto di vendita delle partecipazioni, valutando l'**effetto giuridico finale**, a prescindere da qualsiasi intento elusivo
- ❑ In tal senso: Cass. 9162/2010, **Cass. 15319/2013**, Cass. 28259/2013 e **Cass. 3481/2014 (ove le ultime due, a differenza di quanto dichiarato, attribuiscono rilievo all'effetto finale economico, non giuridico, ricollegandosi in modo indiretto alla tesi dell'art. 20 quale norma antielusiva)**
- ❑ Tesi pericolosa, ove confermata da successiva giurisprudenza, non potendo essere contestata con argomentazioni sopra viste per elusione/abuso (non elusività delle operazioni) e dovendo quindi trattarsi il tema della corretta accezione dei limiti dell'interpretazione degli atti (v. nozione di causa reale, collegamento negoziale, effetto giuridico finale)